ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI APS

Associazione di promozione sociale · D.Lgs. 117/2017

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno (data), nel Comune di

in via

si sono riuniti i seguenti signori, tutti maggiorenni (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza), in numero non inferiore a sette:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

che convengono e stipulano quanto segue: 1) È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e del codice civile, l'associazione di promozione sociale denominata come sotto indicato, senza scopo di lucro, con sede nel Comune indicato. 2) L'associazione è regolata dallo statuto che segue, parte integrante del presente atto. 3) Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote versate dai fondatori. 4) Per il primo mandato sono nominati:

Denominazione (deve contenere «APS»)

Sede legale (Comune e indirizzo)

Presidente

Vicepresidente

Segretario / Tesoriere

Altri consiglieri

Quota associativa del primo anno (euro)

Durata delle cariche (anni)

5) I presenti delegano il Presidente a registrare il presente atto, chiedere il codice fiscale e presentare la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione associazioni di promozione sociale, apportando allo statuto le modifiche eventualmente richieste dall'ufficio del RUNTS.

STATUTO

Art. 1 · Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione di promozione sociale indicata nell'atto costitutivo, ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La denominazione contiene la locuzione «associazione di promozione sociale» o l'acronimo «APS», che l'associazione usa negli atti e nella corrispondenza dopo l'iscrizione al RUNTS. La sede legale è nel Comune indicato; il trasferimento nello stesso Comune non comporta modifica statutaria. La durata è illimitata.

Art. 2 · Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (indicare la lettera e l'attività):

Lettera art. 5 e attività

Lettera art. 5 e attività

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, se individuate dal Consiglio direttivo, e attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7. Per le proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti dell'art. 36.

Art. 3 · Associati

Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta, con criteri non discriminatori, ed è annotata nel libro degli associati; il rigetto è motivato e comunicato entro 60 giorni, e l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere ed essere eletti, di esaminare i libri sociali; hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e versare la quota. La qualità di associato si perde per recesso, mancato pagamento della quota, esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità di ricorso all'Assemblea, morte.

Art. 4 · Volontari

I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito; possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi (art. 18) e tiene il registro dei volontari non occasionali.

Art. 5 · Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente e, quando obbligatorio per legge (artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017) o se nominato, l'Organo di controllo e il Revisore legale.

Art. 6 · Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati; ha diritto di voto chi è iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta; ciascuno può avere non più di tre deleghe. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso scritto (anche email) almeno 8 giorni prima. Approva il bilancio, nomina e revoca i componenti degli organi, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi, sulle modifiche dello statuto, sull'esclusione degli associati in caso di ricorso, sullo scioglimento. In prima convocazione è valida con la metà più uno degli aventi diritto, in seconda qualunque sia il numero; delibera a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie

richiedono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei pre
scioglimento il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le riunioni possono svolgersi anche
videoconferenza.

Art. 7 · Consiglio direttivo e Presidente

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche, dura in carica per il periodo indicato nell'atto costitutivo ed è rieleggibile. Amministra l'associazione, predispone il bilancio, decide sull'ammissione degli associati. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri e ha la rappresentanza legale dell'associazione. Gli amministratori chiedono l'iscrizione nel RUNTS della propria nomina entro 30 giorni.

Art. 8 · Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 D.Lgs. 117/2017).

Art. 9 · Bilancio e libri

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, se le entrate sono inferiori alla soglia dell'art. 13) e lo sottopone all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura; il bilancio è depositato presso il RUNTS. L'associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e il registro dei volontari.

Art. 10 · Scioglimento e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D.Lgs. 117/2017).

Art. 11 · Rinvio

Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e i suoi decreti attuativi e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci fondatori.

Luogo e data	Firma	Firma

Firma	Firma	Firma

Firma	Firma	Firma

Firmare ogni pagina, in almeno tre copie. Registrazione con modello 69 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dal bollo per gli enti del Terzo settore, art. 82 D.Lgs. 117/2017). Codice fiscale con modello AA5/6. Iscrizione al RUNTS con domanda telematica del legale rappresentante.